

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHIO PER L'ATTIVITA' ALBERGHIERA

ALBERGO 2000

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa**

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione  NUOVA MAA

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NOTA INFORMATIVA
Prodotto Albergo 2000

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2014)

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.unipolsai.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Definizioni comuni a tutte le garanzie

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo o Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale sull'importo indennizzabile/risarcibile a termini di polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

*L'assicurazione Incendio***Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.**

BENI ASSICURATI**Fabbricato**

I locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti ad Albergo, costituenti l'intero Fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella scheda di Polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), **esclusa l'area** ma compresi anche :

- opere di fondazione od interrate;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, parchi o giardini compresi alberi anche di alto fusto;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della Società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio-telericeventi anche paraboliche satellitari;
- autorimessa al servizio dell'esercizio, cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Contenuto

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'Albergo, dei suoi uffici e tutto quanto pertinente all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- gruppi generatori di corrente anche statici;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori e montacarichi**), mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.;
- impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- insegne e tende, anche esterne;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- veicoli in genere dell'Assicurato non iscritti al P.R.A.,
- denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- quadri ed oggetti d'arte;
- archivi disegni, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- mobilio ed arredamento domestico in genere posto nei locali e relative dipendenze, adibiti a dimora dell'Assicurato, siti nello stesso immobile di cui fanno parte i locali dell'Albergo assicurato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computer e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso abitativo) e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti.

Sono esclusi autoveicoli e motoveicoli nonché beni o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.

L'assicurazione Furto e Rapina

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rapina

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Vetro anticrimine

Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

BENI ASSICURATI

Contenuto

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'Albergo e relativo annesso ufficio, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori e montacarichi**), impianti ed attrezzature di pesa, di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte;

Sono esclusi: autoveicoli e motocicli, gioielli, pietre dure, valori, nonché beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.

Valori

Il denaro, i gioielli e preziosi (oggetti d'oro o platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), i titoli di credito, le carte in genere rappresentanti Valori, i valori bollati e postali, anche di terzi.

FORMA DI GARANZIA

Primo rischio assoluto

In caso di Sinistro l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato **sino alla concorrenza della somma assicurata** qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 37

L'assicurazione Cristalli e Vetri

Lastre

Tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'Albergo e dell'annesso ufficio su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni **non aventi valore artistico**.

L'assicurazione Elettronica

Apparecchiature elettroniche

- a) sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme, impianti audio-video per conferenze e/o videoconferenze.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in Polizza e ad uso esclusivo dell'attività esercitata ed indicata in Polizza.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- *L'assicurazione Incendio.* Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l'attività e ciò che contiene contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l'assicurazione Incendio delle condizioni di assicurazione;
- *L'assicurazione Furto e Rapina* (acquistabile solo in abbinamento all'assicurazione Incendio). Garantisce i Beni Assicurati (Contenuto e Valori) riposti nei locali ove si svolge l'attività contro il rischio di Furto e Rapina, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina delle condizioni di assicurazione;
- *L'assicurazione Cristalli e Vetri.* (acquistabile solo in abbinamento all'assicurazione Incendio e/o Furto e Rapina e/o Responsabilità civile verso terzi). Garantisce gli specchi, le Lastre di vetro, le insegne pubblicitarie all'interno e nelle adiacenze dei locali dove si svolge l'attività contro le rotture dovute a fatto accidentale, atto vandalico ed eventi atmosferici, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri delle condizioni di assicurazione;
- *L'assicurazione Elettronica* (acquistabile solo in abbinamento all'assicurazione Incendio e/o Furto e Rapina). Garantisce le Apparecchiature elettroniche contro i danni materiali diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l'assicurazione Elettronica delle condizioni di assicurazione;
- *L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.* Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato dalle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro delle condizioni di assicurazione; è possibile personalizzare ulteriormente la garanzia optando per le *Condizioni Particolari A) Alberghi stagionali e/o B) Agriturismo.*

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei suddetti quadri di garanzia e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e, relativamente alla garanzia Furto, qualora ricorrano le condizioni di locali temporaneamente incustoditi previste dall'articolo 23 "Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi" delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina"; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dal suddetto articolo e dall'art. 3 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione delle suddette garanzie e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 500, Scoperto 10% minimo Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 2.600, Indennizzo corrisposto Euro 2.600.

Nell'assicurazione Incendio ed Elettronica, può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 37 "Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli e Vetri ed Elettronica".

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 "Aggravamento del Rischio" e 7 "Diminuzione del Rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione della categoria con cui è classificato l'albergo dovuta a una implementazione delle strutture, nel corso della durata contrattuale, che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (assicurazione "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro").

Ad esempio si dichiara in Polizza che la categoria dell'albergo è di tre stelle per poi mutarla in quattro stelle a seguito di lavori di ristrutturazione e di costruzione di una nuova piscina di pertinenza, o viceversa.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio - se superiore a Euro 500 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comm a, del codice civile).

7. Rivalse

AVVERTENZA: *Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalse nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all'esercizio di tale diritto nell'ipotesi e alle condizioni illustrate dall'art. 29 "Oggetto dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri".*

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: *In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 "Recesso in caso di Sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".*

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: *Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Garanzia Aggiuntiva B) "Fuoriuscita di liquidi" - "Spese di ricerca e di ripristino". Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 "Obblighi in caso di Sinistro" delle "Norme comuni a tutte le garanzie" e dagli artt. 35 "Procedura per la valutazione del danno – Nomina e mandato dei Periti", 39 "Ispezione dei beni assicurati" e 41 "Esagerazione dolosa del danno"*

delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli e Vetri ed Elettronica”.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

<http://ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Carlo Cimbrì



N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014

ALBERGO 2000 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

Definizioni comuni a tutte le garanzie

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- 2 Altre assicurazioni
- 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- 4 Frazionamento del Premio
- 5 Modifiche dell'assicurazione
- 6 Aggravamento del Rischio
- 7 Diminuzione del Rischio
- 8 Recesso in caso di Sinistro
- 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 10 Oneri fiscali
- 11 Rinvio alle norme di legge

2 Norme comuni a tutte le garanzie

- 12 Obblighi in caso di Sinistro
- 13 Indicizzazione
- 14 Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

3 Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Definizioni

- 15 Oggetto dell'assicurazione
- 16 Limiti di Indennizzo
- 17 Esclusioni
- 18 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
- 19 Anticipo dell'Indennizzo

Garanzie Aggiuntive

- A) Eventi eccezionali
- B) Fuoriuscita di liquidi
- C) Merci in refrigerazione
- D) Fenomeno elettrico
- E) Ricorso terzi
- F) Diaria giornaliera

4 Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina

Definizioni

- 20 Oggetto dell'assicurazione
- 21 Limiti di Indennizzo
- 22 Esclusioni
- 23 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi
- 24 Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali
- 25 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
- 26 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro
- 27 Anticipo dell'Indennizzo
- 28 Trasloco delle cose assicurate

Garanzie Aggiuntive

- G) Somma integrativa per Valori
- H) Somma integrativa per portavalori

5 Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri

Definizioni

- 29 Oggetto dell'assicurazione
- 30 Esclusioni
- 31 Determinazione del danno

6 Norme che regolano l'assicurazione Elettronica

Definizioni

- 32 Oggetto dell'assicurazione
- 33 Esclusioni
- 34 Determinazione del danno

7 Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli e Vetri ed Elettronica

- 35 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei Periti
- 36 Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza
- 37 Assicurazione parziale
- 38 Pagamento dell'Indennizzo
- 39 Ispezione dei beni assicurati
- 40 Titoli di credito
- 41 Esagerazione dolosa del danno

8 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

- 42 Oggetto dell'assicurazione
- 43 Responsabilità personale dei dipendenti
- 44 Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti
- 45 Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti
- 46 Estensioni di garanzia
- 47 Ricorso terzi da incendio
- 48 Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio
- 49 Danni a mezzi sotto carico e scarico
- 50 Committenza veicoli
- 51 Proprietà e conduzione di fabbricati
- 52 Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio
- 53 Persone non considerate "terzi"
- 54 Esclusioni
- 55 Rischi atomici e danni all'ambiente
- 56 Pluralità di assicurati
- 57 Validità territoriale
- 58 Gestione delle vertenze

Condizioni Particolari

- A) Alberghi stagionali
- B) Agriturismo

Definizioni comuni a tutte le garanzie

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo o Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte del danno che rimane a carico dell'Assicuto espressa in percentuale sull'importo indennizzabile/risarcibile a termini di polizza.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice.

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C..

2 Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C..

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2 Norme comuni a tutte le garanzie

12 Obblighi in caso di Sinistro

I Sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall'Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di Incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo/Risarcimento alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell'eventuale ritrovamento.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo/Risarcimento per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo/Risarcimento riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo/Risarcimento a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'articolo 1915 C.C..

13 Indicizzazione

Alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati del mese di settembre dell'anno solare antecedente la data di effetto della Polizza stessa e di conseguenza:

- a) se fra l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente la scadenza di una rata annua e l'indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i massimali, le somme assicurate, i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta ed i premi vengono aumentati o ridotti in eguale misura, a partire dalla scadenza stessa;
- b) allorché l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito è facoltà del Contraente di rinunciare all'adeguamento della Polizza ed i massimali, le somme assicurate, i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta ed il Premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie nonché i minimi ed i massimi di Scoperto.

Sempre che il Contraente non abbia rinunciato all'indicizzazione come previsto dal punto b), l'art. 37 non si applica quando, al momento del Sinistro, il valore delle cose assicurate non superi del 10% le relative somme indicate in Polizza. Qualora detto limite venisse superato, la regola proporzionale verrà applicata sull'eccedenza.

Non è ammessa compensazione tra somme assicurate per partite diverse.

14 Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza.

3 Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio .

BENI ASSICURATI

Fabbricato

I locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti ad Albergo, costituenti l'intero Fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella scheda di Polizza - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), **esclusa l'area** ma compresi anche :

- opere di fondazione od interrato;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, parchi o giardini compresi alberi anche di alto fusto;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della Società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio-telericeventi anche paraboliche satellitari;
- autorimessa al servizio dell'esercizio, cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Contenuto

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'Albergo, dei suoi uffici e tutto quanto pertinente all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- gruppi generatori di corrente anche statici;
- impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori e montacarichi**), mezzi di trasporto non iscritti al P.R.A.;
- impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- insegne e tende, anche esterne;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- veicoli in genere dell'Assicurato non iscritti al P.R.A.,
- denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- quadri ed oggetti d'arte;

- archivi disegni, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- mobili ed arredamento domestico in genere posto nei locali e relative dipendenze, adibiti a dimora dell'Assicurato, siti nello stesso immobile di cui fanno parte i locali dell'Albergo assicurato (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computer e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso abitativo) e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonchè tende esterne, motori marini e natanti.

Sono esclusi autoveicoli e motoveicoli nonchè beni o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.

15 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, dai seguenti eventi:

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) ordine dell'Autorità, od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'Incendio;
- f) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti, od in uso, all'Assicurato od al Contraente, purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua;
- g) caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- h) onda sonora causata da aeromobile che supera la barriera del suono;
- i) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indicati nei punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in Polizza:

- l) i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti, sino alla concorrenza di € 6.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo.
- m) i danni materiali e diretti al Contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il fabbricato e di pertinenza dell'esercizio;
- n) le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il massimo di € 110.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- o) le spese di rimozione e di ricollocamento del Contenuto dei locali indicati in Polizza per consentire il ripristino degli stessi, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il massimo di € 26.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
- p) le spese di riprogettazione del Fabbricato nonchè i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto, con un massimo di € 26.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;

Ove risulti assicurato il Fabbricato di proprietà di terzi tutte le garanzie operanti per l'assicurazione Incendio sono prestate per conto del proprietario. Resta fermo ed operante quanto previsto all'Art. 36 - Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza.

16 Limiti di Indennizzo

L'assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- relativamente al Contenuto:
 - per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: 10% della somma assicurata con il limite di € 26.000,00;

- quadri ed oggetti d'arte: € 16.000,00 per singolo oggetto;
- 50% della somma assicurata con il limite di € 26000,00 per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni.

17 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di Esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "A - Eventi eccezionali" se operante;
- d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- e) di smarrimento, furto o rapina;
- f) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "D - Fenomeno elettrico" se operante;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "C - Merci in refrigerazione", se operante;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la non materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "F - Diaria giornaliera" se operante.

18 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione "a valore a nuovo" ottenuto secondo i seguenti criteri:

- a1)** per il Fabbricato si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato, escluso solo il valore dell'area;
- b1)** per il Contenuto (escluse le merci), si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per uso e qualità.

Pertanto la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare i beni distrutti o per riparare quelli danneggiati, deducendo solo il valore ricavabile dai residui.

Inizialmente il pagamento dell'Indennizzo resta limitato al valore del Fabbricato e del Contenuto (escluse le merci) al momento del Sinistro ottenuto applicando alla stima a valore a nuovo, come sopra regolata, un deprezzamento stabilito:

- a2)** per il Fabbricato, in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione e all'uso;
- b2)** per il Contenuto (escluse le merci) in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi o ritrovati.

Il supplemento di indennità a nuovo - pari alla differenza tra le stime a valore a nuovo, di cui ai punti **a1)** e **b1)** e le stime dei beni al momento del Sinistro a seguito dell'applicazione del deprezzamento di cui ai punti **a2)** e **b2)** - verrà corrisposto:

- a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti, trascorsi 30 giorni dal termine della ricostruzione o del rimpiazzo;
- con un limite dell'indennizzo totale pari al doppio del valore del Fabbricato e di ciascun bene costituente il Contenuto (escluse le merci), stimato al momento del Sinistro. Per quanto concerne capi di vestiario, biancheria personale e di casa, la Società non potrà corrispondere importo superiore a € 2.600,00 quale supplemento di indennità a nuovo.

Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato stimato come al punto **a1)**, la Società pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la differenza tra la stima come al punto **a1)** e l'importo che costituisce l'Indennizzo sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione. Il supplemento di indennità a nuovo verrà corrisposto solo per attrezzature e arredamento che non siano fuori uso o inservibili. La determinazione del danno sulla base del "valore a nuovo" non troverà applicazione per gli esercizi inattivi, anche di fatto. Agli effetti dell'art. 37 (assicurazione parziale) si concorda che:

- qualora la somma assicurata sia inferiore al “valore a nuovo” dei beni assicurati, ma superiore al valore dei medesimi al momento del Sinistro, la regola proporzionale verrà applicata solo sul supplemento di indennità a nuovo, nella misura data dal rapporto esistente tra la maggior somma assicurata rispetto al valore al momento del Sinistro e l'intera differenza fra valore a nuovo e valore al momento del Sinistro;
- qualora la somma assicurata sia uguale al valore dei beni al momento del Sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo;
- qualora la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni al momento del Sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo e sull'importo del danno stimato verrà applicata la regola proporzionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 37.

c) Per le merci si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e diritti doganali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché il risparmio fiscale conseguente agli eventuali minori oneri dovuti all'Erario.

d) Per la diaria giornaliera viene indennizzato un importo pari a 1/360 dell'utile netto rilevato e delle spese di carattere fisso necessariamente sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi antecedenti la data del Sinistro, con il limite indicato nella scheda di Polizza. Per i giorni nei quali l'inattività è solo parziale, l'Indennizzo verrà ridotto in proporzione.

19 Anticipo dell'Indennizzo

Fermo il disposto dell'art. 38, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo (determinato come previsto all'art. 18, con esclusione del supplemento di indennità a nuovo) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l'entità del danno - escluso quello relativo al ricorso terzi - non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate.

La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a €550.000,00.

Garanzie Aggiuntive

(Operanti solo se indicato il relativo Premio sulla scheda di Polizza e l'eventuale somma assicurata)

A) Eventi eccezionali

(non operanti per la garanzia "Ricorso terzi")

• Eventi sociopolitici

La Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esse trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del Fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.

Sono esclusi i danni:

- di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 1.600,00.

La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'70% della somma assicurata per la garanzia Incendio.

• Eventi atmosferici

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, dagli eventi sottoelencati purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) Grandine
- 2) Vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
- 3) Cose abbattute e cose trasportate dal vento
- 4) Acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e/o neve.

Sono compresi altresì - con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per Fabbricato e/o Contenuto - i danni ad installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende, insegne e relativi sostegni, con un limite massimo di Indennizzo pari a € 2.60000 per uno o più Sinistri nello stesso anno assicurativo;
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, col massimo di € 26.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- subiti dai beni all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti dai beni all'aperto.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 1.600,00. Tale detrazione non vale per i limiti di indennizzo di cui al precedente punto 4) tende, insegne e relativi sostegni.

• Fumo

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.

• Sovraccarico di neve

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere.

Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai Fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il Fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 1.600,00.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di € 55.000,00 per ogni Sinistro.

B) Fuoriuscita di liquidi

(non operante per la garanzia "Ricorso terzi")

• Acqua condotta ed altri liquidi

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, pertinenti il Fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da corrosione ed usura;
- derivanti da rottura di fognatura non di pertinenza del Fabbricato;
- alle merci poste ad altezza inferiori a 12 cm. dal suolo;
- derivanti da guasti e/o rotture di automatismi e rilevatori degli impianti automatici di estinzione. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato ed il Contenuto, con il massimo di € 55000,00 per ogni Sinistro. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.

• Gelo

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture, del Fabbricato, provocata dal gelo.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia il Fabbricato dev'essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato;

Sono esclusi i danni:

- derivanti da spargimento d'acqua causato da rotture di condutture installate all'esterno della costruzione od interrate.
- alle merci poste ad altezza inferiori a 12 cm. dal suolo;

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.600,00 per Sinistro e € 6.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 100,00.

• Trabocco e rigurgito

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni alle merci poste ad altezza inferiori a 12 cm. dal suolo;

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 16.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.

• Spese di ricerca e di ripristino

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie *Acqua condotta ed altri liquidi*, *Gelo*, *Trabocco e rigurgito* e *Responsabilità civile verso terzi* (art. 42 lett. A) per danni da spargimento di liquidi, rimborsa:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 3 % della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 6.000,00 per Sinistro e € 16.000,00 per anno assicurativo.

In caso di coesistenza di danno da *Acqua condotta ed altri liquidi* o *Trabocco e rigurgito* o *Gelo* con *Spese di ricerca e di ripristino* sarà applicata un'unica Franchigia di € 250,00.

C) Merci in refrigerazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguente agli eventi garantiti con la presente Polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Società rimborsa entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il limite del 10% della somma assicurata.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più Sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale dell'Art. 37.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

D) Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici.

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati ad apparecchiature elettroniche, a resistenze elettriche, fonti di luce, valvole termoioniche, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione o da carenza di manutenzione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto; il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia di € 250,00.

E) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 58.

F) Diaria giornaliera

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni da comprovata interruzione temporanea, totale o parziale, di attività conseguente a Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, purché operanti.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 17, la Società non risponde dei danni:

- a) conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da Sinistro indennizzabile;
- b) imputabili all'impossibilità di ricostruire il Fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'Autorità.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività, per uno o più Sinistri per annualità assicurativa con esclusione dei primi tre giorni compreso quello del Sinistro.

4 Norme che regolano l'assicurazione Furto e Rapina

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

- Furto** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- Rapina** L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- Vetro anticrimine** Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

BENI ASSICURATI

Contenuto

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'Albergo e relativo annesso ufficio, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte;

Sono esclusi: autoveicoli e motocicli, gioielli, pietre dure, valori, nonchè beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.

Valori

Il denaro, i gioielli e preziosi (oggetti d'oro o platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), i titoli di credito, le carte in genere rappresentanti Valori, i valori bollati e postali, anche di terzi.

FORMA DI GARANZIA

Primo rischio assoluto

In caso di Sinistro l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato sino alla concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 37

20 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

- 1) Furto, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, anche false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione comprende i Furto commessi:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale e comunque fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, alla condizione che le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangano protette almeno da vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'Albergo;

- 2) Rapina avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3) estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate, debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in Polizza.

La garanzia s'intende estesa ai danni cagionati da:

- 4) atti vandalici commessi dagli autori del Furto o della Rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
- 5) Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi con il limite di € 2.600,00 per Sinistro.
- 6) Furto, Rapina ed estorsione di Valori:
 - I. nei locali dell'Ufficio secondo le modalità previste ai precedenti punti 1), 2) e 3);
 - II. al di fuori dei locali dell'Ufficio, ma entro i confini della Repubblica Italiana, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, mentre detengono i Valori nello svolgimento delle loro funzioni e limitatamente all'ipotesi di:
 - Furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - Furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i Valori;
 - Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i Valori;
 - Rapina.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di Polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

La garanzia di cui ai punti I. e II. è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 6.000,00; relativamente al Furto nei locali dell'esercizio, il limite viene elevato a €11.000,00 qualora i Valori fossero riposti in cassaforte.

Per quanto concerne i titoli di credito, si applica quanto previsto dall'art. 40.

- 7) Furti avvenuti nei modi previsti dal presente articolo alla lettera a) anche se l'autore del Furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia interni, o della sorveglianza interna dei locali stessi.
- 8) Furto e Rapina del contenuto delle vetrinette ad uso mostra, chiuse a chiave, interne all'esercizio entro il limite di € 550,00 per ciascuna.

La garanzia comprende altresì i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti, sino alla concorrenza di € 2.600,00 per Sinistro e per anno assicurativo. L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal Sinistro.

Sono parificati ai danni di Furto e Rapina i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli.

21 Limiti di Indennizzo

Relativamente a quadri ed oggetti d'arte facenti parte del Contenuto, l'assicurazione è prestata con un limite di € 16.000,00 per singolo oggetto.

22 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, salvo quanto previsto all'art. 20 punto 7);
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina.

23 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

Per i Valori la sospensione decorre invece, dalle ore 24 dell'8° giorno di mancata custodia.

24 Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

Per gli esercizi stagionali nei periodi di chiusura al pubblico e per gli esercizi aperti tutto l'anno nei periodi di chiusura anche temporanea anche se dovuti a manutenzione straordinaria, l'assicurazione Furto è prestata alla condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purchè con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore ai 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno e che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antiriflesso, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purchè le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

Non sono comunque indennizzabili i danni da Furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

25 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

26 Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

La Società non corrisponderà per ciascun anno assicurativo Indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nella scheda di Polizza.

Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di Sinistro, la Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di Premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso.

27 Anticipo dell'Indennizzo

Fermo il disposto dell'art. 38, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate, con il minimo di € 26000,00. La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 3.000,00.

28 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l'assicurazione non è operante per il Contenuto posto nella nuova ubicazione.

Garanzie Aggiuntive

(Operanti solo se indicata la somma assicurata ed il relativo Premio sulla scheda di Polizza)

G) Somma integrativa per Valori

In aumento al limite previsto all'art. 20 punto 6) I, la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella scheda di Polizza, per Furto, Rapina ed estorsione o esclusivamente per Rapina ed estorsione, secondo quanto indicato nell'apposito spazio della scheda di Polizza, in base alle modalità previste dall'art. 20 punto 6) I, limitatamente al Furto la garanzia è operante esclusivamente se detti Valori siano almeno posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.

Qualora i Valori fossero riposti in una cassaforte, la somma pattuita si intende aumentata del 50%.

Relativamente alla Rapina ed estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di Polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

H) Somma integrativa per portavalori

In aumento al limite previsto all'art. 20 punto 6) II, la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella

scheda di Polizza, limitatamente alle ipotesi di:

- Furto avvenuto a seguito di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- Furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano Valori;
- Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i Valori;
- Rapina;

verificatisi al di fuori dei locali dell'ufficio, ma entro i confini della Repubblica italiana, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti mentre detengono i Valori, nello svolgimento delle loro funzioni.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di Polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

5 Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Lastre Tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'Albergo e dell'annesso ufficio su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni **non aventi valore artistico**.

29 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma indicata nella scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti per rottura, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi, di Lastre.

Sono altresì indennizzabili le spese di trasporto, di installazione e di rimozione.

La garanzia è operante anche per i danni:

- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché da colpa grave dell'Assicurato;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causati da trombe d'aria, uragani, bufere e grandine.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ed al valore di rimpiazzo a nuovo, con liquidazione dei danni senza tenere conto del degrado delle cose assicurate come determinato al successivo art. 31. La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del Sinistro **a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di Risarcimento dei danni contro i responsabili**.

Limitatamente alle insegne, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per Sinistro di una Franchigia di € 100,00.

30 Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia, le rotture:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, incendio, fulmine, gelo, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, calamità provocate da forze della natura, salvo quanto previsto al precedente articolo;
- derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, da cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di sorgenti luminose o delle scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- determinate od agevolate da dolo del Contraente e/o Assicurato;
- ai bordi delle Lastre scorrevoli;
- dei lucernari e di Lastre aventi valore artistico.

Sono inoltre escluse dalla garanzia le scheggiature e rigature.

31 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla somma dell'importo relativo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati al momento del Sinistro e di quello del loro costo di installazione e di rimozione, **meno il valore di ciò che resta dopo il Sinistro**.

La Società, a sua scelta provvede all'Indennizzo od alla sostituzione degli enti danneggiati.

6 Norme che regolano l'assicurazione Elettronica

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Apparecchiature elettroniche a) sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
 b) registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme, impianti audiovideo per conferenze e/o videoconferenze.
 Il tutto presso l'ubicazione indicata in Polizza e ad uso esclusivo dell'attività esercitata ed indicata in Polizza.

32 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche (escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La Società risponde altresì in seguito a Sinistro indennizzabile, e sino alla concorrenza di € 1.600,00 per evento, delle maggiori spese documentabili per il noleggio di una Apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 150,00.

33 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) determinati con dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso, oppure di funzionamento, ovvero causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore;
- d) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
- e) verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell'ubicazione del Rischio; oppure durante smontaggi o montaggi, salvo che tali operazioni siano connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione;
- f) di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) ai tubi o valvole elettronici nonché a lampade od altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle Apparecchiature elettroniche assicurate;
- h) ai conduttori elettrici esterni alle Apparecchiature elettroniche assicurate;
- i) dovuti a smarrimenti od ammanchi;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) di incendio, furto e/o rapina;
- p) dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all'Apparecchiatura elettronica assicurata;
- q) alle apparecchiature elettroniche portatili e/o ad impiego mobile, nonché alle apparecchiature di ricezione audio e audio/video ed impianti di ricezione satellitare.

34 Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola Apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare le parti danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del Sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come in A1), defalcato dell'importo stimato come in A2).

B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle Apparecchiature elettroniche danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni, uso e qualità;

B2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come in B1), defalcato dell'importo stimato come in B2).

Queste modalità di determinazione del danno si applicano a condizione che:

- a) la somma assicurata corrisponda al costo di rimpiazzo a nuovo delle Apparecchiature elettroniche assicurate;
- b) la singola Apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta fosse in stato di attività;
- c) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- d) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione della Apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

C) Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) si procederà come segue:

C1) si stima il valore della Apparecchiatura elettronica al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;

C2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come in C1) defalcato dell'importo come stimato in C2).

Il danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate nel modo indicato al punto A1, eguagliano o superano il valore che l'Apparecchiatura elettronica aveva al momento del Sinistro.

Sono in ogni caso escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro ed i costi di trasporto e dogana sostenuti fuori dal territorio dello Stato Italiano e per revisioni eseguite in occasione del riadattamento o del riacquisto delle Apparecchiature elettroniche assicurate distrutte o danneggiate.

7 Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli e Vetri ed Elettronica

35 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

Se i due periti sono in disaccordo, anche parzialmente, su quanto forma oggetto della perizia, ne eleggono un terzo, da scegliersi - anche su richiesta di uno solo di essi - fuori dalla Provincia nel cui territorio il Sinistro si è verificato. Il terzo perito può essere nominato anche prima del disaccordo e, quando questo si verifica, il suo intervento può essere richiesto soltanto limitatamente ai punti controversi e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

I periti devono:

- indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, cause e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 18, 25, 31 e 34;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, vengono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

36 Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione ai beni assicurati di proprietà di terzi.

Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

37 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base alle norme:

- dell'art. 18 commi a1) - b1) - c);
- dell'art. 34;

risulta che i valori di una o più partite assicurate per ciascuna garanzia, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10% in base al disposto dell'art. 13 la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

38 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in particolare:

- nel caso di Incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro e dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 17 lettera c);
- nel caso di Furto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 22 lettera b).

39 Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

40 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

41 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

8 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

42 Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, nel limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza, si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, nel limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché di lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs 38/2000.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Sono comunque escluse dalla presente garanzia le malattie professionali.

43 Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in Polizza, la Società risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 42 A);
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 42 B).

44 Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

45 Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. è estesa, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.

La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

46 Estensioni di garanzia

L'assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:

- 1) detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza;
- 2) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;
- 3) Proprietà ed esercizio di bar e ristoranti, di stabilimenti balneari utilizzati prevalentemente dai Clienti dell'Assicurato, compresi impianti, parchi e giardini, attrezzature, cabine, sale giochi, natanti non a motore e velocipedi;
- 4) Proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione e generatori di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'esercizio;

- 5) Cose vendute dall'Assicurato, esclusi i danni da vizio originario del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (somministrati o smerciati) nello stesso esercizio direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda esclusivamente i danni cagionati da cose consegnate nel territorio europeo a condizione che il danno si verifichi nell'ambito dell'Europa stessa ed entro il periodo di validità del contratto. Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- 6) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- 7) organizzazione feste, intrattenimenti e altre attività ricreative, di gite aziendali, servizi di trasporto clienti, restando sempre esclusi in ogni caso i danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- 8) servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'esercizio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro.

Sono altresì compresi i danni subiti da :

- a) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- b) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
- c) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

47 Ricorso terzi da incendio

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose altrui, escluso cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in Polizza con il limite di € 160.000,00 per ogni Sinistro e per periodo assicurativo e con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00.

48 Danni a cose portate dai Clienti nell'esercizio

L'assicurazione R.C.T. copre la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- a) danni sofferti dai Clienti, ai sensi dell'Art. 1783 del C.C. in seguito a sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio e non consegnate all'Assicurato stesso. La Società risponde sino alla concorrenza del 10% del massimale previsto in Polizza con il limite di € 16.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni Cliente.

Ai fini del suddetto limite e dell'applicazione della franchigia, i componenti di uno stesso nucleo familiare si considerano come unico Cliente. La Società non risponde per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

- b) Danni sofferti dai Clienti, ai sensi dell'Art. 1784 del C.C. in seguito a sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato stesso. La Società non risponde per preziosi, denaro, titoli ed altri valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

49 Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto di fornitori dell'Assicurato sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso.

Questa garanzia è prestata con una Franchigia a carico dell'Assicurato di € 100,00 per Sinistro.

50 Committenza veicoli

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 53 punto a).

51 Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'albergo, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori.

Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore nel qual caso il Risarcimento verrà corrisposto con una Franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 250,00;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

52 Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi e/o autorimessa di pertinenza dell'Albergo, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di €260.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di € 50.000,00 per veicolo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato.

53 Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 45. Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

54 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da Furto, salvo quanto previsto dall'artt. 48 e 52;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- e) da assunzione volontaria di responsabilità e non derivanti direttamente dalla legge;
- f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti;
- g) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto agli artt.48 e 52, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- h) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato all'art. 44;
- i) derivanti da attività esercitate dall'Assicurato diverse da quelle indicate nella scheda di Polizza;
- l) a cose da incendio, esplosione o scoppio, salvo quanto previsto agli Artt. 47, 48 e 52.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende, inoltre, i danni da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia.

55 Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

56 Pluralità di assicurati

In caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del Risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

57 Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

58 Gestione delle vertenze

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Condizioni Particolari

(Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

A) Alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a tre mesi all'anno si precisa che durante il periodo di chiusura:

- 1) Le garanzie "C - Mercì in refrigerazione" e "F - Diaria giornaliera" non sono operanti anche se in scheda è stata indicata la relativa somma assicurata ed il premio;
- 2) La garanzia "B - Fuoriuscita liquidi" viene prestata con applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00;
- 3) L'assicurazione Furto e Rapina vale solo per il contenuto, esclusi i valori, e viene prestata con una franchigia di € 2.600,00;
- 4) L'art. 23 "Sospensione dell'Assicurazione per locali incustoditi" si intende abrogato;
- 5) L'assicurazione Cristalli e Vetri viene prestata con l'applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 150,00;
- 6) La garanzia di Responsabilità civile vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'assicurato dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o dalla conduzione degli stessi (art. 51) e per la R.C.O. (art. 42 lett. B) nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o suoi dipendenti collaboratori.

B) Agriturismo

Premesso che coesiste con l'esercizio assicurato anche un'Azienda Agricola con attività collegata ed integrativa dell'attività alberghiera e che con la presente polizza si intende assicurare anche la predetta attività Agricola, la garanzia assicurativa è operante come segue:

a) ad integrazione delle definizioni di "Beni Assicurati" relative all'assicurazione "INCENDIO":

- Fabbricato:

per fabbricati assicurati si intendono anche stalle, fienili e depositi di stramaglie e dipendenze dell'attività agricola escluse serre e boschi;

- Contenuto:

per contenuto assicurato si intende anche macchinari e trattori agricoli (non iscritti al P.R.A.), attrezzi agricoli, paglia e foraggio (fino al massimo di 10 ton), animali da allevamento, bovini ed equini (fino ad un massimo complessivo di € 60.000,00), scorte agricole escluse comunque coltivazioni e frutti pendenti e boschi;

b) L'assicurazione FURTO, ELETTRONICA e CRISTALLI non sono operanti per quanto inerente l'attività agricola;

c) La garanzia di Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è prestata anche per la proprietà e/o conduzione dell'Azienda Agricola la cui attività è parte integrante dell'esercizio assicurato.

L'art. 46 (Estensione di garanzia) si intende così integrato:

"l'assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:

- proprietà e/o conduzione di fondi agricoli (esclusi i danni a coltivazioni di terzi);
- proprietà e uso di animali;
- conduzione di un maneggio (esclusi i danni derivanti dalla pratica dell'equitazione);
- proprietà ed uso di macchine agricole (esclusi mezzi iscritti al P.R.A.) ed attrezzi agricoli;
- pozzi e canali d'irrigazione;
- mulini ad acqua".

La garanzia di cui all'art. 48 punto a) è prestata con il limite di risarcimento del 10% del massimale con il limite di € 8.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 250,00 in luogo di quanto riportato al predetto art. 48.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione

 NUOVA MAA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO